



Decreto n. 6226

IL RETTORE

VISTA la legge 09.05.1989, n.168;

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” , in particolare l’art.18;

VISTO lo Statuto di questa Università;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questa Università assunte in data 13.11.2012 e 20.11.2012 in ossequio all’articolo 2 della predetta legge n. 240/2010, ai fini dell’adozione del Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo di I e II fascia;

D E C R E T A

Ai sensi della Legge 30.12.2010, n. 240, è adottato l’allegato “Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo di I e II fascia”, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Bari, 18 dicembre 2012

IL RETTORE
F.to Prof.Corrado PETROCELLI

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI RUOLO ai sensi dell'art. 18 della Legge del 30/12/2010 n. 240

ART. 1 FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori ed in coerenza con il Codice dei comportamenti, disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 30.12.2010 n. 240. e s.m.i.

ART. 2 ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE

1. Nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad esso assegnate, tenendo conto della previsione di cui al comma 4 del citato art. 18, ciascun Consiglio di Dipartimento adotta apposita delibera per proporre al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti tramite chiamata di professori di prima e seconda fascia.

La delibera, adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia dovrà indicare le modalità con cui procedere alla chiamata nonché le motivazioni relative alla scelta.

Le modalità possono essere:

- a)** per chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 c. 1 della Legge 240/2010;
- b)** per chiamata diretta nel ruolo di professore associato all'esito di procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 c. 5 della Legge n. 240/2010;
- c)** per chiamata diretta nel ruolo di professore di prima e seconda fascia all'esito di procedura valutativa di professori di ruolo di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 c. 6 della Legge 240/2010;
- d)** per chiamata diretta o per chiara fama di studiosi secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della Legge 230/2005, come modificato dalla legge n. 1/2009 e integrato dall'art. 29 c. 7, della legge 240/2010.

2. La delibera di cui al comma 1 dovrà necessariamente indicare gli standard qualitativi previsti dalla vigente normativa nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene proposta la chiamata.

3. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere l'indicazione:

- a)** della fascia per la quale viene proposta la chiamata;
- b)** della sede di servizio;
- c)** del settore concorsuale ovvero uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
- d)** dell'eventuale profilo, esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- e)** delle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché i diritti e doveri spettanti;

- f) degli standard qualitativi e degli ulteriori elementi di qualificazione di cui al precedente comma 2, ivi compresa, laddove prevista, l'attività clinica;
- g) del trattamento economico proposto ai sensi della normativa vigente, (art. 8 della Legge n 240/2010) nonché le modalità di copertura finanziaria; nel caso la copertura finanziaria sia a totale carico di altri soggetti pubblici e/o di soggetti privati, la delibera del Consiglio di Dipartimento deve essere corredata di una proposta di convenzione che preveda un importo non inferiore al costo quindicennale per professore di ruolo;
- h) delle modalità di chiamata, secondo quanto previsto dal precedente comma 1 e nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo;
- i) dell' eventuale numero massimo di pubblicazioni che non potrà essere inferiore a dodici;
- l) dell'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera;
- m) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

- TITOLO I -
CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA
(art.2 lett. a)

Art. 3
PROCEDURE DI SELEZIONE

1. Il Rettore emana apposito bando di procedura selettiva.
Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo e su quelli del MIUR e dell'Unione Europea e il relativo Avviso in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
- a) il numero dei posti e la relativa fascia;
 - b) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - c) la sede di servizio;
 - d) il settore concorsuale ovvero uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
 - e) l'eventuale profilo esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché i diritti e doveri spettanti;
 - g) il trattamento economico e previdenziale;
 - h) le modalità di presentazione delle domande e il relativo termine che non potrà essere inferiore a trenta giorni consecutivi; lo stesso decorre dalla data di pubblicazione del bando nel sito del MIUR;
 - i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare che non potrà essere inferiore a dodici;
 - k) i criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
 - l) l'eventuale indicazione della lingua straniera ai fini dell'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - m) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

Art. 4
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Alle selezioni possono partecipare:

a) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi della normativa vigente (art. 16 della L. n. 240/2010) per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

b) coloro che abbiano conseguito l'idoneità, ai sensi della Legge. 210/1998 e per la fascia corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa (cinque anni);

c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale è emanato il bando;

d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dalla normativa vigente.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un docente appartenente al Dipartimento che ha richiesto la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5

COMMISSIONE PER LA SELEZIONE

1. La selezione per la chiamata di professori di ruolo assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti ed è effettuata da un'apposita Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento richiedente la copertura del ruolo, a maggioranza dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la chiamata di professori di seconda fascia. La Commissione è nominata con decreto del Rettore.

2 La Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia, di cui almeno uno esterno, in servizio presso Atenei italiani e stranieri ed i rimanenti in servizio presso l'Ateneo; i componenti devono appartenere al settore concorsuale previsto dal bando o, in caso di indicazione del profilo, ai relativi settori scientifico-disciplinari e devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica attestata secondo i criteri di produttività scientifica previsti dalla normativa vigente. Nel solo caso di commissari in servizio presso Atenei o istituzioni scientifiche straniere, questi devono possedere comprovata competenza nell'area disciplinare.

La composizione della Commissione deve garantire un adeguato equilibrio di genere e il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

3. Il decreto di nomina della Commissione viene reso pubblico mediante l'affissione all'Albo ufficiale dell'Università e pubblicato sul sito web d'Ateneo.

4. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione decorre il termine perentorio di quindici giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine la Commissione può procedere al proprio insediamento.

5 I componenti la Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti la Commissione esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese e i relativi oneri sono a carico dei fondi del Dipartimento richiedente la chiamata.

6. Nella prima riunione la Commissione elegge al proprio interno il Presidente ed il Segretario, determina i criteri e le modalità di svolgimento della procedura e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.

7. La Commissione deve concludere i lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione per una sola volta e per un massimo di due mesi. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo, nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 6

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE SELEZIONI

La Commissione:

a) accerta preliminarmente l'ammissibilità alla selezione dei candidati sulla base dei requisiti previsti dal bando;

b) formula motivato giudizio analitico valutando i candidati ammessi in relazione allo specifico settore concorsuale e l'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari , secondo i criteri generali già previsti dal bando, nonché gli ulteriori criteri e parametri predeterminati dalla stessa Commissione nel rispetto degli standard qualitativi previsti dalla normativa legislativa e regolamentare e degli ulteriori elementi indicati nel bando, tenendo conto:

del curriculum;

dei titoli dichiarati;

della produzione scientifica in relazione all'originalità dei risultati raggiunti, alla relativa collocazione editoriale, alla diffusione all'interno della comunità scientifica, al rigore metodologico espresso, alla inerenza al settore concorsuale e all'eventuale settore scientifico- disciplinare previsto dal bando, nonché alla continuità temporale e al conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali ;

all'attività didattica svolta come titolare di corsi ufficiali nell' Università degli Studi di Bari e nelle altre università;

di ulteriori attività quali: l' organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; partecipazione in qualità di relatori a convegni nazionali e internazionali; coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, dirette a realizzare gli obiettivi strategici propri del progetto di formazione dell'Università degli Studi di Bari; esperienze internazionali;

c) accerta, tramite prova orale, l'adeguata conoscenza della lingua/e straniera/e eventualmente indicata/e nel bando

2. Al termine dei lavori, la Commissione indica il candidato più qualificato per la chiamata o, nel caso di più posti messi a concorso, i candidati maggiormente qualificati per la chiamata.

3. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna degli stessi da parte della Commissione.

Di tale accertamento viene data pubblicità mediante affissione del suddetto decreto all'Albo ufficiale dell'Ateneo e la pubblicazione dello stesso sul sito Web dell'Ateneo.

4. Nel caso di irregolarità o di vizi di forma, il Rettore provvede a rinviare gli atti alla Commissione, assegnandole contestualmente un termine perentorio per la regolarizzazione.

Art. 7 CHIAMATA

1. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta di chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

2. Nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento non adotti, nel termine sopra indicato, alcuna delibera, non potrà avanzare proposta di chiamata nei due anni successivi per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

3. A seguito di approvazione della chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, il Rettore emana il provvedimento di nomina.

4. In caso di rinuncia del/i candidato/i proposto/i per la chiamata, il Rettore, con proprio provvedimento, reinsedia la Commissione, assegnandole un termine non superiore a sessanta giorni per la eventuale formulazione di una ulteriore proposta per la chiamata, qualora alla procedura abbiano partecipato più candidati.

– Titolo II – CHIAMATA DIRETTA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA (art.2 lett. b e c)

Art. 8 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. I professori di seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, c. 3 lettera b) della Legge n.240/2010, in servizio presso l'Ateneo di Bari, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di prima e seconda fascia, possono essere nominati rispettivamente professori di ruolo di prima fascia e professori di ruolo di seconda fascia, per chiamata diretta ai sensi dell'art. 2, lettere b) e c) del presente regolamento.

2. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta di copertura di posti tramite chiamata, di cui all'art. 2, il Consiglio di Dipartimento individua il candidato da sottoporre a procedura valutativa.

3. La procedura valutativa è effettuata da un'apposita Commissione, proposta dal Consiglio del Dipartimento e nominata con decreto del Rettore nel rispetto dei criteri e secondo le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, stabiliti con apposito regolamento di Ateneo nell'ambito dei criteri fissati dalla normativa vigente.

4. Al termine dei lavori la Commissione formula un giudizio complessivo che trasmette al Consiglio di Dipartimento ai fini della proposta di chiamata.

Le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate, per quanto applicabili, dalle disposizioni dell'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 9 CHIAMATA

1. Alla chiamata del candidato che ha superato la valutazione di cui all'art. 8, si procede secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 1, 2 e 3.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 10

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 29 c. 4 della legge 240/2010, coloro che abbiano conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 210/1998 e s.m.i., limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata diretta sulla base delle disposizioni di cui alla predetta legge n.210/1998.

2. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori, di cui all'art. 18 della predetta legge n. 240/2010, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210 è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) della medesima legge e s.m.e i.

Art. 11

1. Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore:

- è pubblicato nel Bollettino di Ateneo e sul sito web dell'Ateneo;
- entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino di Ateneo.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.